PROVVISTA DI FONDI OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO DI CASERMA DELLE GUARDIE DI CITTA' IN CUNEO

Art. 2

Per provvedere alla spesa di cui al precedente articolo, sara' diminuito di uguale somma il fondo al capitolo 95 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1908-909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Versione in vigore dal 6 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvista di fondi occorrenti alla costruzione di un fabbricato ad uso di caserma delle guardie di citta' in Cuneo
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 489
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvista-di-fondi-occorrenti-alla-costruzione-di-un-fabbricato-ad/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it